

# Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici - Associazioni ed altri organismi anche di natura privata

---

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici e beni immobili ad associazioni od organismi pubblici e privati, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241;
2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche sono disciplinate da specifiche norme di legge e da appositi regolamenti comunali.

### ARTICOLO 2

#### Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:
  - a. attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - b. attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
  - c. cultura e spettacolo;
  - d. sviluppo economico e turismo;
  - e. tutela e valorizzazione dei valori ambientali e agricoli
  - f. tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini
  - g. attività educative.

### ARTICOLO 3

#### Tipologia degli interventi

1. In conformità all'art. 12 della Legge 241/90, il presente regolamento esplicita negli articoli dal 4° al 8° la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Contributi**

1. Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o annuale a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Ausili finanziari**

1. Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Vantaggi economici**

1. Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diverse dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.
2. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

### **TITOLO II CRITERI DI EROGAZIONE**

#### **ARTICOLO 7**

##### **Norma di carattere generale**

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento.
2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale in quanto disciplinate dai regolamenti di ogni singolo servizio

## **ARTICOLO 8**

### **Criteria**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.
2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività debbono rispondere ai seguenti criteri:
  - a. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
  - b. rispondenza alla programmazione approvata dal Consiglio Comunale in relazione ai settori di intervento di cui al comma 1.

I criteri di cui sopra costituiscono requisito indispensabile per la presa in esame dell'istanza.

3. Fermi restando i criteri di cui al comma 2, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto:
  - a. al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
  - b. alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
  - c. al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
  - d. alla originalità e innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).
4. L'ammontare delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
  - a. al sostegno di altri enti pubblici e privati;
  - b. al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
  - c. alla capacità economica del richiedente.

## **ARTICOLO 9**

### **Soggetti ammessi**

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- a. enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciute, che esercitano la loro attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
  - b. associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città.
  3. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi e per sostenere specifiche iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali.

### **TITOLO III**

## **MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA**

### **ARTICOLO 10**

#### **Termini della domanda**

1. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi al Comune è stabilito annualmente dal Responsabile del Settore di intervento, tra quelli individuati dal Consiglio Comunale in sede di bilancio.
2. I responsabili dei settori di intervento di cui al comma 1, pubblicizzano, a mezzo di appositi manifesti e altre forme di pubblicizzazione, la data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Le domande, presentate in apposito modulo predisposto dai competenti uffici, vanno indirizzate al Sindaco e debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, esplicitando le finalità dell'intervento, i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o delle attività.
4. Nella domanda vanno esplicitate le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o dell'attività per le quali si richiede il sostegno economico e l'ammontare dello stesso.
5. Nel modulo della domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni:
  - a. Presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
  - b. Attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa;
  - c. Dichiarazione dell'iscrizione o meno nell'albo dell'associazionismo comunale;

- d. Indicazione del nominativo della persona abilita alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
6. Alla domanda vanno allegati:
- a. Relazione illustrativa delle attività svolte o della iniziativa per la quale si richiede l'attivazione del sostegno finanziario;
  - b. Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'organismo richiedente, fatta eccezione per le associazioni e agli organismi di aggregazione sociale iscritti nell'albo dell'associazionismo comunale;
  - c. il piano finanziario della iniziativa con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa;
  - d. copia del codice fiscale e/o partita IVA;
  - e. idoneo materiale di informazione relativo all'attività o all'iniziativa.

## **ARTICOLO 11**

### **Istruttoria delle domande**

Le domande vanno istruite dal responsabile del Servizio competente per materia.

1. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale.
2. L'atto, corredato dai pareri previsti per legge fissa altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione o contributo.
3. In ogni caso l'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
4. La sovvenzione o il contributo non potrà superare il 50% della spesa preventiva e dovrà essere comunque inferiore al presunto disavanzo per il quale si è chiesto l'intervento finanziario del Comune. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dal Bilancio consultivo, completo di entrate e uscite. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo dovrà essere rideterminato dall'organo che lo ha assegnato, o dal responsabile nel caso di contributo concesso in percentuale.
5. E' esclusa ogni forma di accollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze.
6. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

## **ARTICOLO 12**

### **Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi**

1. Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di

non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

2. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va disposta entro i 60 giorni successivi:
  - a. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione;
  - b. rendiconto della gestione dell'iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta e bilancio consuntivo dell'attività;
  - c. indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;
  - d. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell'attività.
3. Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale a beneficio della comunità locale, l'erogazione avviene per il 75% entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e per il 25% a saldo dell'anno successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario dell'anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso.

## **ARTICOLO 13**

### **Criteri e modalità relative alla rendicontazione delle sovvenzioni contributive**

Al prospetto dettagliato delle spese sostenute per essere considerate ammissibili dovranno essere allegate:

1. Fatture;
2. ricevute fiscali (se di ammontare superiore ai 77,47 euro assoggettate a bollo);
3. sino ad un max. del 5% sul totale del contributo concesso di spese non rendicontabili tramite fatture o ricevute fiscali attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante della società o associazione che usufruisce del contributo;

Saranno considerate ammissibili sino ad un max del 5% del contributo concesso le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi) purché rendicontate secondo i criteri di cui sopra.

Non sono ammissibili le sottoelencate spese che pertanto non potranno essere riconosciute:

1. spese relative alla polizza fideiussoria, ad eccezione dei contributi per l'attività sportiva ordinaria
2. acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio dell'Organismo,
3. spese documentate con scontrini fiscali.

## **ARTICOLO 14**

### **Decadenza dai benefici**

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
  - a. non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
  - b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal responsabile del servizio con propria determinazione.

## **ARTICOLO 15**

### **Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili del Comune**

1. I soggetti richiedenti possono richiedere, per le finalità indicate dal regolamento, l'utilizzo temporaneo di beni mobili quali, a titolo esemplificativo:
  - a. Palchi, sedie, tavoli, amplificazioni, attrezzature sportive, ecc.;
2. Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi di competenza detentori dei beni richiesti e sono effettuate su appositi moduli predisposti dagli stessi uffici.
3. La richiesta, sottoscritta dal rappresentante dell'associazione od organismo deve contenere la dichiarazione che il bene viene utilizzato per i fini di cui al presente regolamento.
4. In caso di concessione di beni di particolare valore economico va previsto un deposito cauzionale.
5. Le richieste sono evase in ordine di data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi.

## **ARTICOLO 16**

### **Concessione patrocinio**

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano ai criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dalla Giunta Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della

manifestazione organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.

2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:
  - o la data di realizzazione dell'iniziativa;
  - o la tipologia dell'iniziativa;
  - o le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessaLa domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.
  
3. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura dell'ufficio competente per settore di interesse. La stessa comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune di Quartucciu su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO**

#### **ARTICOLO 17**

##### **Documentazione**

##### **a) DOCUMENTI PER ATTIVITA' DI ENTI ASSOCIAZIONI E COMITATI.**

- Copia del bilancio preventivo per l'anno in corso
- Programma delle attività dell'anno in corso
- Rendiconto della gestione dell'anno precedente.

##### **b) PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DIVERSE**

- Programma dettagliato della manifestazione
- Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali la stessa verrà finanziata
- Copia dell'ultimo bilancio approvato

##### **c) PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

##### **IN PREVENTIVO**

###### **1- Domanda**

- 2- Relazione preventiva sugli obiettivi, natura, modalità, tempi con allegato programma e calendario
- 3- Bilancio preventivo che contempra gli eventuali contributi in erogazione da enti pubblici o privati.

#### **IN CONSUNTIVO**

- 1- Relazione che ribadisca quanto indicato nella dichiarazione preventiva
- 2- Bilancio consuntivo
- 3- Dichiarazione in originale, rilasciata da federazioni o enti, di avvenuta manifestazione
- 4- Copia dei referti di gara o elenchi dei partecipanti indicanti nome, cognome, luogo e data di nascita.

## **CONTRIBUTI ORDINARI E STRORDINARI PER FINALITA' SPORTIVE**

### **ARTICOLO 18**

#### **Finalità**

Al fine di favorire la pratica sportiva, l'Amministrazione Comunale può concedere alle Società Sportive dei contributi straordinari per manifestazioni da effettuarsi nel nostro Comune, a valenza **Comunale, Regionale, Nazionale e Internazionale**.

Le manifestazioni con atleti professionisti non potranno essere finanziate.

Nel caso di manifestazioni miste (professionisti e dilettanti) saranno escluse dal bilancio consuntivo le voci relative ai professionisti.

Potranno essere concessi dei contributi straordinari alle Società Sportive e alle Scuole locali, che organizzano gemellaggi con altre regioni o società straniere, purché il soggiorno sia previsto nelle famiglie degli sportivi. Saranno inoltre concessi contributi straordinari ad atleti e Società Sportive di Quartucciu che nell'arco dell'anno siano chiamati a partecipare a manifestazioni Regionali, Nazionali o Internazionali, non prevedibili nel periodo di presentazione del programma, a condizione che dette manifestazioni siano autorizzate da federazioni del CONI o altro ente di promozione sportiva.

### **ARTICOLO 19**

#### **Parametri per la concessione di contributi straordinari e per manifestazioni sportive**

Le manifestazioni potranno essere a carattere **comunale, regionale, nazionale o internazionale**.

Potrà essere concesso un contributo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie:

**sino a un massimo del 50% dei costi per lo svolgimento di manifestazioni a carattere comunale;**

**sino a un massimo del 45% dei costi per lo svolgimento di manifestazioni a carattere provinciale;**

**sino a un massimo del 40%** dei costi per lo svolgimento di manifestazioni a carattere regionale;

**sino a un massimo del 30%** dei costi se di carattere nazionale;

**sino a un massimo del 10%** se di carattere internazionale.

## **SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO**

### **ARTICOLO 20**

#### **Attività atleti fino 18 anni**

Al fine di sostenere le Società Sportive che dedicano il loro impegno nella promozione dello sport verso le fasce giovanili che più di altri hanno bisogno di trovare alternative alla strada, riconoscendo perciò il grande compito e lavoro fatto dalle Società Sportive in tal senso, l'Amministrazione comunale destinerà nel bilancio una somma ad hoc per favorire l'attività sportiva dei giovani di Quartucciu fino ai 18 anni.

### **ARTICOLO 21**

#### **Documentazioni**

Le Società sportive dovranno presentare un elenco degli atleti in cui siano indicate le generalità complete, la residenza il numero di tessera (se tesserabile).  
Tale elenco dovrà essere convalidato dalla Federazione Sportiva di appartenenza.

### **ARTICOLO 22**

#### **Ripartizione**

Il budget definito in bilancio verrà ripartito in base al numero degli atleti .  
Il contributo massimo per ogni atleta non potrà comunque superare i 70,00 euro

### **ARTICOLO 23**

#### **Contributi per l'attività ordinaria**

L'Amministrazione di Quartucciu, annualmente, eroga dei contributi alle Società Sportive dilettantistiche, distinguendo tra società che utilizzano strutture comunali, comunali gestite da terzi, private:

#### **A) STRUTTURE COMUNALI**

- 1- numero degli atleti
- 2- spese federali o enti di promozione
- 3- spese per trasferte oltre 30 Km
- 4- spese pulizie

#### **B) STRUTTURE COMUNALI GESTITE DA TERZI**

oltre ai criteri di cui alla lettera precedente

spese per utilizzo strutture 70% sino ad un massimo di 2.750,00 di spese sostenute

approvato con deliberazione  
Commissario Straordinario n. del

## C) STRUTTURE PRIVATE

oltre ai criteri di cui alla lettera a)

spese per utilizzo strutture 70% sino ad un massimo di 2.750,00 di spese sostenute

### **ARTICOLO 24**

#### **Documentazione da presentare per la richiesta di contributo:**

- Le società Sportive dovranno presentare documento autentico della federazione o ente di promozione sportiva attestante il numero degli atleti tesserati nell'anno sportivo per il quale si richiede la contribuzione

E' fatto obbligo di iscrizione all'albo Regionale alle Società e Comunale per poter usufruire dei contributi.

### **ARTICOLO 25**

#### **Parametri per contributi attività ordinaria**

Ad ogni Società sportiva viene assegnato annualmente un determinato numero di **punti positivi per:**

#### **NUMERO ATLETI TESSERATI**

#### **SPESE FEDERALI O ENTI DI PROMOZIONE (Iscrizione ai campionati e tornei)**

La Società sportiva deve presentare dichiarazione autentica rilasciata dagli Enti medesimi, indicante le spese sostenute o copia autentica della ricevuta di pagamento.

#### **SPESE DI TRASFERTE CAMPIONATI E/O TORNEI**

A dimostrazione delle spese in oggetto avvenute, deve essere presentata copia dei biglietti dei mezzi utilizzati( pubblici o a noleggio ) o, nel caso di utilizzo dei mezzi propri si farà un conteggio forfetario in base al calendario delle trasferte di € 0,15 a km per ogni autovettura utilizzata, considerando 4 atleti per ogni vettura, compresi responsabili e dirigenti, esclusivamente per trasferte superiori ai 50 Km. Andata e ritorno.

**Verranno prese in considerazione le spese relative all'anno sportivo di ciascuna disciplina, intendendo per anno sportivo il mese di inizio e quello conclusivo dei campionati.**

## **SPESE PER PULIZIE**

Per tali spese si richiede la fotocopia del **documento fiscalmente valido che attesti le reali spese sostenute**

## **SPESE PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI SPORTIVE GESTITE DA TERZI / SPESE PER UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE PRIVATE**

Tali spese verranno considerate unicamente nell'ipotesi che siano del tutto assenti nel territorio comunale l'impiantistica richiesto.

Per tali spese verranno richieste la fotocopia di fattura che attesti le reali spese sostenute.

*La società dovrà farsi carico di dimostrare agibilità della struttura in base alla normativa vigente anche in materia di sicurezza.*

**Verranno invece assegnati dei punti negativi in base alle quote pagate alla Società da ogni atleta**

Ogni Società è tenuta, pertanto, a dichiarare, a pena di esclusione del beneficio contributivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'importo che ogni atleta paga mensilmente alla Società, nonché la relativa quota di iscrizione annuale.

La quota sarà ripartita mensilmente e sommata alle singole quote mensili ai fini del calcolo dei punti a scalare.

**Tutte le copie dei documenti dovranno essere autenticate**

**L'Amministrazione comunale potrà fare dei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai Responsabili delle Società, relativamente alle quote mensili versate dai propri atleti.**

## **PARAMETRI PER I CONTRIBUTI ORDINARI**

Ad ogni Società Sportiva viene assegnato, annualmente, un determinato numero di **PUNTI POSITIVI con il seguente criterio:**

**ATLETI TESSERATI** **1 punto ogni 5 atleti**

**SPESE FEDERALI o ENTI** **1 punto ogni 50,00 €**

## PROMOZIONE

<b>SPESE PER TRASFERTE</b> (solo per i componenti la squadra)	<b>1 punto ogni 100,00 €</b>
<b>SPESE PER MANUTENZIONE E</b> <b>MANTENIMENTO impianti sportivi</b>	<b>1 punto ogni 100,00 €</b>
<b>SPESE PER UTILIZZO STRUTTURE</b> <b>SPORTIVE GESTITE DA TERZI</b>	<b>70% delle spese sostenute</b> <b>Max € 2750,00</b>
<b>SPESE PER UTILIZZO STRUTTURE</b> <b>SPORTIVE PRIVATE</b>	<b>70% delle spese sostenute</b> <b>Max € 2750,00</b>

## PUNTI NEGATIVI A SCALARE

Quota pagata dai Soci per l'attività sportiva:

<b>Fino a</b>	<b>€ 13,00</b>	<b>Nessun punto a scalare</b>
<b>Da</b>	<b>€ 13,01 a € 19,00</b>	<b>2 punti scalare ogni € 260,00 di introito alla società</b>
<b>Da</b>	<b>€ 19,01 e oltre</b>	<b>3 punti a scalare ogni € 260,00 di introito alla società</b>

**Non verranno considerate ammissibili dichiarazioni di qualsiasi natura provenienti da soggetti che al contempo rivestano ruoli di rilevanza esterna all'interno della società interessata ovvero di parenti sino al secondo grado o al coniuge dei medesimi.**

**Il valore di ogni punto non potrà comunque superare i 70,00 euro**

## TITOLO V

### ARTICOLO 26

#### **Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari**

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, vantaggi economici per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.

### ARTICOLO 27

#### **Albo comunale dei beneficiari**

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno il Comune rende noti attraverso l'albo istituito ai sensi dell'art.22 della Legge 30.12.1991 n.° 412 i beneficiari delle stesse.
2. L'Albo è pubblicato in modo permanente all'Albo pretorio del Comune.
3. L'albo è pubblicizzato presso la cittadinanza nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino presso l'Albo pretorio.

## **ARTICOLO 28**

### **Norme di carattere generale**

L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

## **ARTICOLO 29**

### **Norme transitorie**

1. Tutti i regolamenti di settore che disciplinano le materie oggetto del presente regolamento, qualora in contrasto con lo stesso debbono essere adeguati entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.

## **ARTICOLO 30**

### **Entrata in vigore**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.